



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 – Priorità III – Obiettivo 2.1 Azione 2.1.1.
Riqualificazione energetica edifici di proprietà delle ASL della Regione Abruzzo.**

Informazioni bando di gara.

Per le richieste di chiarimento pervenute si forniscono le seguenti informazioni.

Richiesta 1

Art. 2.3.7 - Rispetto del principio DNSH

Il Bando prevede l'obbligo di rispetto del principio DNSH e la presentazione della relativa dichiarazione, senza tuttavia specificare il regime applicabile agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Si chiede pertanto di chiarire se, nel caso di interventi di adeguamento e riqualificazione energetica di edifici esistenti, debba farsi riferimento al **Regime 1** oppure al **Regime 2** previsto dalla metodologia DNSH adottata nell'ambito del PR FESR Abruzzo 2021-2027 e, conseguentemente, quali siano le verifiche e la documentazione da produrre ai fini della dimostrazione del rispetto del principio DNSH.

Risposta 1

Essendo un bando a valere sul **PR FESR Abruzzo 2021-2027**, non viene applicata la distinzione formale tra Regime 1 e Regime 2. I due regimi sono infatti una nomenclatura tecnica tipica della *Guida Operativa del MEF per il PNRR*, mentre per la programmazione dei fondi strutturali FESR 2021-2027 si applica una logica diversa basata sulle **linee guida regionali per l'autovalutazione DNSH**.

La proposta progettuale, quindi, deve soddisfare specifici requisiti tecnici e vincoli documentali:

1. Requisito Energetico Stringente (Soglia UE)

L'Azione 2.1.1 della Regione Abruzzo punta alla riduzione netta dei consumi di energia primaria e delle emissioni di gas climalteranti nelle strutture sanitarie.

I progetti devono quindi garantire un **efficientamento sostanziale**: occorre dimostrare (tramite diagnosi energetica e APE *ante* e *post* operam) che l'investimento (es. coibentazione, infissi, fotovoltaico, pompe di calore) abbatta in modo significativo l'indice di energia primaria non rinnovabile.

2. Il "Climate Proofing" (Allegato 5 del Bando)

Oltre alla conformità DNSH di base, il bando prevede un adempimento aggiuntivo fondamentale: l'**Allegato 5 - Dichiarazione Climate Proofing (Verifica della resilienza climatica)**.

Il progettista deve asseverare che le opere di riqualificazione energetica sugli edifici ASL siano state progettate tenendo conto dei **rischi climatici futuri** (ondate di calore estremo, alluvioni, eventi meteorologici intensi in Abruzzo).

L'edificio non deve solo consumare meno, ma deve essere resiliente agli scenari di mutamento climatico.

3. Check-list DNSH in Cantiere

La conformità ambientale segue modalità operative obbligatorie che le ASL dovranno "rendicontare":

- **Economia Circolare:** Almeno il **70% in peso dei rifiuti edili** non pericolosi prodotti (es. smantellamento di vecchi impianti, infissi o intonaci) deve essere avviato a recupero o riciclo, tracciato rigorosamente tramite i formulari d'identificazione (FIR).

- **Conformità CAM (Criteri Ambientali Minimi):** Tutti i materiali isolanti acquistati per i cappotti termici o i nuovi corpi illuminanti/pompe di calore devono essere accompagnati dalle certificazioni CAM dei produttori.
- **Inquinamento e Sostanze:** Divieto assoluto di installare componenti che rilascino sostanze tossiche (es. emissioni di formaldeide oltre i limiti) o che contengano amianto.

A livello pratico, il progettista o il responsabile tecnico dovrà compilare e firmare i documenti specifici messi a disposizione nei modelli del bando regionale: tutta la documentazione ufficiale e la modulistica da produrre (inclusa la dichiarazione sul *Climate Proofing*) è scaricabile direttamente dal [portale Coesione Abruzzo](#).

Richiesta 2

Art. 2.4 - Spese ammissibili

La voce B1 relativa alle spese tecniche comprende, tra l'altro, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e altre prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento, mentre non risultano espressamente richiamate le attività di verifica della progettazione.

Considerato che, per interventi di importo superiore a un milione di euro, la verifica del progetto deve essere svolta da soggetti diversi dal RUP secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici, si chiede di precisare:

- se le attività di verifica della progettazione siano ammissibili a finanziamento;
- in quale voce del quadro economico debbano essere inserite;
- se le relative spese concorrano al raggiungimento del limite del 12% previsto per le spese tecniche di cui alla voce B1.

Risposta 2

Sì, in quanto secondo il Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 36/2023), l'attività di verifica della progettazione finalizzata alla successiva validazione del progetto è a tutti gli effetti un servizio tecnico.

I relativi corrispettivi professionali sono calcolati utilizzando i parametri dedicati ai servizi di ingegneria e architettura (come previsto dall'Allegato I.13 del Codice).

Nel Quadro Economico dell'opera, infine, questa voce viene inserita tra le **"Somme a disposizione della stazione appaltante"** alla voce *Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e verifiche*. Di conseguenza, l'importo concorre insieme a tutte le altre prestazioni d'ingegneria al raggiungimento del tetto massimo del 12%.

Richiesta 3

Art. 2.4 - Appalto integrato e limite del 12% delle spese tecniche

Nel caso in cui il soggetto beneficiario ricorra all'appalto integrato, si chiede di chiarire se il corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva posto a base di gara debba essere compreso nella voce B1 "Spese tecniche" e conseguentemente assoggettato al limite massimo del 12% dell'importo lavori previsto dal Bando.

Risposta 3

Sì, anche in caso di appalto integrato il corrispettivo per la progettazione esecutiva rientra nel calcolo del limite del 12% delle spese tecniche.

La particolarità dell'appalto integrato (regolato dall'Articolo 44 del D.Lgs. 36/2023) consiste nel fatto che l'amministrazione mette a gara l'esecuzione dei lavori sulla base di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), chiedendo all'appaltatore di redigere il **progetto esecutivo**.

Nonostante la progettazione esecutiva venga fisicamente eseguita dall'operatore economico aggiudicatario (o da professionisti da lui indicati), dal punto di vista economico e contabile le regole del tetto massimo non cambiano.

Come viene gestito il costo nel Quadro Economico

1. **La natura della spesa:** Nei documenti di gara e nel Quadro Economico dell'opera, il corrispettivo per la progettazione esecutiva deve essere **indicato distintamente** rispetto all'importo dei lavori. Rimane a tutti gli effetti una spesa per servizi di ingegneria e architettura.
2. **Il cumulo per il tetto del 12%:** Ai fini del rispetto del limite del 12% imposto dal bando o dal finanziamento, la Stazione Appaltante deve sommare:
 - ✓ Il costo del PFTE (redatto precedentemente, all'esterno o all'interno dell'ente).
 - ✓ **Il corrispettivo stimato per la progettazione esecutiva** messo a base di gara per l'appalto integrato.
 - ✓ Le altre spese tecniche (Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudi, Incentivi delle funzioni tecniche per i dipendenti).
3. **Il totale di queste voci non può sfiorare il 12%** dell'importo complessivo dei lavori.

Richiesta 4

Artt. 2.3.5 e 3.5 - Definizione di "conclusione della procedura di scelta del contraente"

L'art. 2.3.5, lett. b), prevede la conclusione della procedura di scelta del contraente entro un mese dalla data di attribuzione del sostegno finanziario.

Si chiede di precisare quale sia il momento procedimentale che la SRA considera rilevante ai fini del rispetto di tale termine e, in particolare, se per conclusione della procedura debba intendersi:

- l'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- l'efficacia dell'aggiudicazione;
- l'affidamento;
- la stipula del contratto.

Risposta 4

Secondo quanto stabilito dal **vigente Codice dei Contratti Pubblici (Articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 36/2023)**, la procedura di scelta del contraente si conclude formalmente con l'atto di aggiudicazione alla miglior offerta.

Richiesta 5

Art. 3.5 - Utilizzo della Centrale Unica di Committenza regionale AREACOM

Si chiede di chiarire se, ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati, le procedure di affidamento debbano essere obbligatoriamente espletate attraverso la Centrale Unica di Committenza regionale AREACOM.

In caso di risposta affermativa, si chiede inoltre di precisare:

- se tale obbligo riguardi esclusivamente le procedure di affidamento dei lavori;
- se l'obbligo operi esclusivamente per le procedure avviate successivamente all'ammissione al finanziamento;
- se esso si estenda anche agli affidamenti accessori e ai successivi contratti funzionali all'attuazione dell'intervento, quali, a titolo esemplificativo:
 - servizi di verifica della progettazione;
 - incarichi di coordinamento della sicurezza;
 - incarichi di collaudo;
 - prove, verifiche tecniche e attività propedeutiche al collaudo;
 - ulteriori affidamenti specialistici o di modesta entità collegati all'intervento finanziato.

Risposta 5

L'obbligo di ricorrere a una centrale unica di committenza si attiva principalmente in due scenari definiti dalla normativa sui contratti pubblici e dalle leggi regionali abruzzesi (in particolare la **L.R. 25/2023**): la mancata

qualificazione della stazione appaltante e l'acquisto di specifiche categorie merceologiche aggregate (soprattutto in ambito sanitario ed enti regionali).

Rispetto alla prima situazione, che è quella che nello specifico rileva, vige il **Blocco del Codice Appalti per le Stazioni Appaltanti NON Qualificate**. Ciò significa che, in base al principio di qualificazione previsto dal **D.Lgs. 36/2023**, i comuni, le province e gli altri enti del territorio abruzzese che **non hanno ottenuto la qualificazione da parte dell'ANAC** per gestire autonomamente le gare sopra determinate soglie, **hanno l'obbligo di delegare** a una centrale unica di committenza la gestione della procedura.

Nello specifico, l'obbligo scatta, quando si devono effettuare:

- appalti di **lavori di importo superiore a 500.000 euro**,
- appalti di **servizi e forniture superiori alle soglie previste per l'affidamento diretto** (sopra i 140.000 euro),

indipendentemente dal fatto che la procedura sia connessa a iniziative finanziate.

Nella Regione Abruzzo l'AREACOM svolge le funzioni di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore in favore della medesima Regione e di altri soggetti pubblici aventi sede nel territorio regionale, con il compito di ottimizzare, razionalizzare e semplificare la spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, attraverso la gestione di un sistema telematico di negoziazione (e-procurement), la centralizzazione degli acquisti, la standardizzazione della domanda e l'elaborazione di strategie di gara innovative.

Richiesta 6

Si evidenzia infine che il limite di 10 MB previsto per i documenti allegati alla domanda appare, a giudizio degli scriventi, insufficiente per la trasmissione degli elaborati progettuali richiesti per interventi di riqualificazione energetica di rilevante complessità, comprensivi di elaborati grafici, computi metrici, relazioni specialistiche, documentazione DNSH, Climate Proofing e ulteriori allegati tecnici richiesti dal Bando.

Risposta 6

Lo sportello prevede il caricamento dei singoli allegati di 10 MB ciascuno. Per l'Allegato n. 4, viene disposto un aumento della dimensione massima consentita a 20 MB e abilitato il caricamento di più file nello stesso componente.

Il funzionario
DOTT.SSA. MICHELA TARANTA
Firmato elettronicamente

Il responsabile dell'Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio (ad interim)
AVV. NUNZIA NAPOLITANO
Atto firmato digitalmente

DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
NUNZIA
NAPOLITANO

